

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 14

“Benessere degli animali”

(art 33 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 14.1- “Pagamento per il benessere degli animali”

INDICE

Riferimenti normativi

Articolo 1 - Obiettivi, finalità e campo di applicazione

Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 3 - Requisiti e condizioni di ammissibilità

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Articolo 5 - Descrizione della tipologia di operazione, impegni e durata

Articolo 6 - Documentazione

Articolo 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Articolo 8 - Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti

Articolo 9 - Valutazione ed istruttoria delle domande)

Articolo 10 - Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande

Articolo 11 - Controlli e sanzioni

Articolo 12 - Disposizioni generali

Elenco Allegati

Allegato 1 Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Allegato 2 Report condizioni d'impegno



REGIONE
LAZIO



Il presente Bando pubblico definisce le modalità per la presentazione delle domande di pagamento, (conferma impegno) per l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse, nell'ambito della Misura 14 – Benessere degli animali per la **sottomisura 14.1 – “Pagamento per il benessere degli animali” - tipologia di operazione 14.1.1 – “Pagamento per il benessere degli animali”** del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015. Annualità 2017.

riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.

Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014.

Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*;



REGIONE
LAZIO



D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, *“Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) *“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;*

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) *“Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”.*

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 - art. 12 - *“Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari”* e successivo Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 (PAN) - A.3.1 - *“Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione”*

D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

D.M. prot. N. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

D.M. 25 febbraio 2016, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 90 del 18.04.2016 - Suppl. Ordinario n. 9 relativo a *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.*

D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

Sono di applicazione inoltre le seguenti disposizioni:

Circolare AGEA n. 56 del 6 dicembre 2011: Regg. CE n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1234/07 - Criteri e modalità per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare in seguito all'aggiornamento (*“refresh”*) del SIPA-SIG sulle Domande di aiuto nel settore degli aiuti per superficie a partire dal 2010.

Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.

Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.

Circolare AGEA ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. N. ACIU.2014.702 del 31,10.2014.

Circolare AGEA ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione.

Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015 per la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo aziendale.

Circolare ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Piano di Coltivazione – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.

Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Circolare ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015 – Applicazione della normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità – Anno 2015.

Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.

Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015 - Agricoltore in attività – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - Agricoltore in attività – Integrazioni alla Circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.

Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 – Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.

Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare Eredi.

Circolare Ageo Prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017. Istruzioni operative N° 14 del 27/03/2017. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alle superfici ed animali – Campagna 2017.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;

Articolo 1

(Obiettivi, finalità e campo di applicazione)

Promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici.

La misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e che sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

Con il presente Bando pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno) per l'anno 2017 a valere sulla Misura 14 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per la seguente tipologia di operazione:

14.1.1 – tipologia di operazione – “Pagamento per il benessere degli animali”

Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori nei settori/aspetti di seguito riportati:

- a) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;
- b) accesso all'esterno;
- c) acqua, mangimi, e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;

- d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali o l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione.

Articolo 2 **Ambito territoriale di intervento**

La sottomisura è applicabile sull'intero territorio regionale.

Articolo 3 **(Requisiti e condizioni di ammissibilità)**

Il presente Bando si riferisce esclusivamente alla presentazione delle domande di pagamento (annualità successiva alla prima). Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di pagamento (annualità successiva alla prima) viene effettuata la verifica anche del rispetto delle condizioni di ammissibilità, possedute alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (domanda di primo anno).

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, dovevano essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico).

Il beneficiario, pertanto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

1. Consistenza media annuale dell'allevamento richiesto a premio non inferiore a 10 UBA, anche appartenenti a specie diverse tra quelle eleggibili.
2. aggiornamento obbligatorio del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.
3. Obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Ai fini del bestiame eleggibile a premio e per l'individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- "UBA" Unità Bestiame Adulto: per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione riportati nella successiva tabella a valere esclusivamente per le specie riportate di seguito riportate:
 - Bovini da latte e bufalini
 - Bovini da carne
 - Ovini da latte e Caprini
 - Ovini da carne
- "Banca Dati Nazionale (BDN)": Banca dati nazionale informatizzata nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 com. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.lgs. 173/98, art. 14 com. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- Agricoltore attivo: sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni. L'Organismo Pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto.

Il premio può essere corrisposto unicamente per gli allevamenti ritenuti ammissibili. Ai fini del calcolo della UBA ammissibili ed eleggibili all'aiuto si fa riferimento alla consistenza media annuale così come risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore AGEA.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Arieti > 12 mesi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Ovi – caprini < 12 mesi	0
Tori	1	Altri ovini di età > 12 mesi	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Equini di età > 6 mesi	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Asini di età > 6 mesi	1
Vacche da latte	1		
Altre vacche	1		
Pecore > 12 mesi	0,15		

Articolo 4 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- agricoltori attivi[1] singoli o associati.

[1] Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e ss mm e ii.

Articolo 5 **(Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata)**

Con la tipologia di operazione 14.1.1 "Pagamenti per il benessere animale" gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale (1° anno d'impegno) sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2016 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal 16 maggio 2016 e terminano il 15 maggio 2021.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini e Caprini da latte;
- Ovini e Caprini da carne.

Bovini da latte e bufalini

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
 - a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti così come definiti dalla tab. 1;
 - b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti così come definiti dalla tab. 2;
 - c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
 - d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);
 - e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
 - ventilatori con o senza nebulizzazione;
 - raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa;
 - spazzole del tegumento basculanti e/o fisse;
 - reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
 - f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.

Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini/bufalini da latte in stalle

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0
Vacca/Bufala, posta fissa Condizione valida con adesione nell'ambito della Area 2 delle condizioni di cui ai punti a) e c)	650	4,0 (area posta + area servizi connessi)
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa Condizione valida con adesione nell'ambito della Area 2 delle condizioni di cui al punto b)	221-400	3,0 (area posta + area servizi connessi)
Bovino/bufalino da rimonta, posta fissa Condizione valida con adesione nell'ambito della Area 2 delle condizioni di cui al punto b)	> 400	3,5 (area posta + area servizi connessi)

Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini/bufalini

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥4 m ² /capo
<i>Paddock misto (pavimento e fondo naturale)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥8 m ² /capo
<i>Paddock in fondo naturale</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m ² /capo
Vacche/Bufale	≥12 m ² /capo

2. Debbono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:
 - a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;
 - b) accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta (intendendo come manza da rimonta tutti i soggetti di sesso femminile compresi tra l'età di 15 mesi di vita ed il primo parto);
 - c) disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni/anno per la categoria di vacche in asciutta.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
 - a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;
 - b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;
 - c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
 - d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Bovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 3;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 4;
- c) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);
- d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
 - ventilatori;
 - reti ombreggianti;
 - ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;
- f) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;
- g) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock).

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 40%.

Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l'anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati. In tal caso, le condizioni minime da rispettare dovranno essere scelte nell'ambito dei punti da c) a g).

Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Vitello</i>	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0
Vacca, lettiera permanente	650	6,0

Vacca, lettiera inclinata	650	6,0
---------------------------	-----	-----

Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima (m²/capo)
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e fondo naturale):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in fondo naturale:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici (primipare e pluripare) e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno anche non continuativi;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare nei ricoveri ed al pascolo.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
- c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse quali fattrici e vitelli in allattamento naturale;
- d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia o di autocatturanti può essere ridotto del 10% qualora la razione venga somministrata con il sistema UNIFEED.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Ovini e Caprini da latte

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 5;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla tab. 6;
- c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello);
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:
 - ventilatori;
 - reti ombreggianti;
 - ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

Tabella 5: superficie di stabulazione minima per ovini/capri

Categoria animale e tipo di stabulazione	(Superficie minima prevista per legge m ² /capo)	Superficie minima (m ² /capo)
<i>Pecora/capra in asciutta</i>	<i>Non prevista</i>	1,2
<i>Pecora/capra in lattazione senza agnello e capretto in allattamento naturale su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	1,5
<i>Pecora/capra in lattazione con agnello e capretto in allattamento naturale su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	2,5 per capo adulto
<i>Agnella/capretta da rimonta da 2 a 7 mesi su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	1,0
<i>Agnella/capretta da rimonta da 7 mesi al 1° parto su lettiera permanente</i>	<i>Non prevista</i>	1,2
<i>Agnella/capretta in svezzamento artificiale su lettiera permanente o fondo pavimentato in box multipli</i>	<i>Non prevista</i>	0,4

Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per gli ovini e caprini

<i>Paddock pavimentato:</i>	(Superficie minima prevista per legge m²/capo)	Superficie minima (m²/capo)
Agnelli	Non previsto	≥0,5
Pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3

NB: Le superfici dei paddock sono vincolanti per gli allevamenti quando non viene effettuata l'alimentazione al pascolo.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati dal gregge ed all'organizzazione aziendale;
- d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione. Tale condizione è altresì soddisfatta dalla sola presenza di mungitura meccanica con apposita distribuzione controllata di concentrati.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Ovini e caprini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:
 - a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti dalla Tab 5;
 - b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti dalla Tab 6;
 - c) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock);
 - d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione;
 - e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
 - f) aree riscaldate artificialmente per agnelli almeno nei primi 15 giorni di vita;
 - g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

NB: Le superfici dei paddock sono vincolanti per gli allevamenti quando non viene effettuata l'alimentazione al pascolo.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno;
 - a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie salvo agnelli e capretti da macello ed agnelle/caprette con età inferiore a 12 mesi;
 - b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
 - c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:
 - a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
 - b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l'ingrasso degli agnelli di razze da carne;
 - c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati del gregge ed all'organizzazione aziendale;
 - d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione;
4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, comunque con prescrizione medico veterinaria e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Gli interventi strutturali, gli elementi tecnologici e le attrezzature previsti dalla presente tipologia di operazione, qualora non presenti, possono essere introdotte nell'allevamento entro il primo anno dalla data di concessione dell'aiuto della domanda di sostegno. Per data di concessione dell'aiuto s'intende quella relativa al decreto di pagamento dell'OP Agea.

Il beneficiario è tenuto inoltre alla conservazione dei documenti ed alla descrizione dell'allevamento nonché della registrazione di tutte le operazioni ed attività (definibili comunemente anche come Manuale di Corretta prassi igienica dell'allevamento in attuazione del Reg CE 852/04 e 853/04) atte a dimostrare il rispetto degli impegni assunti. In particolare, in conformità alla normativa vigente e riguardanti gli impegni della presente tipologia di operazione, risultano obbligatorie:

- predisposizione del Report di cui all'articolo 6;
- registrazioni (di approvvigionamento ed auto approvvigionamento, dei pascoli, uso farmaci etc);
- piani di razionamento alimentare;
- prescrizioni veterinarie;
- quaderno di campagna.

La documentazione dovrà essere conservata in azienda ed esibita agli Organismi deputati per il controllo del rispetto di quanto previsto dalla presente misura. Sarà cura dell'azienda conservare la predetta documentazione per almeno 5 anni successivi al termine del periodo d'impegno.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale e nell'allevamento della condizionalità.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento UE n. 1306/2013, si rimanda al D.M. prot. n. 2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU n. 74 del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'allegato 1 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Articolo 6 **(Documentazione)**

6.1 Documentazione per la presentazione della domanda di pagamento

La presentazione delle domande di pagamento, come illustrato nell'articolo successivo, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Fatte salve le eccezioni previste nell'ambito della trasmissione della domanda cartacea di cui all'articolo successivo, la documentazione relativa alla domanda e quella relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Report "condizioni d'impegno"

A corredo della domanda di sostegno (sia compilata tramite CAA sia compilata dai tecnici liberi professionisti) doveva essere allegato un report relativo alle condizioni d'impegno sottoscritto da un tecnico abilitato, competente nella specifica materia, eventualmente anche in forma congiunta, qualora gli specifici contenuti dello stesso richiedevano l'intervento di più figure professionali, oltretutto firmato, per presa visione, dal beneficiario.

Il report doveva riportare, per ogni area d'intervento (condizioni di stabulazione, accesso all'esterno, somministrazione di acqua, pratiche che evitano la mutilazione e castrazione) le condizioni alle quali il beneficiario intendeva assoggettarsi con i relativi riferimenti necessari all'individuazione, nell'ambito della documentazione presente in azienda, degli elementi che dimostrassero il rispetto degli impegni.

In caso di variazioni nell'ambito dei contenuti del medesimo report nel corso del periodo d'impegno, fermo restando le condizioni di accesso inizialmente assunte, il beneficiario è tenuto a trasmettere tempestivamente con le medesime modalità di seguito descritte, il report aggiornato.

Nell'ALLEGATO 2 è riportato un esempio di report contenente le informazioni minime al quale poter fare riferimento.

La documentazione di cui sopra deve essere inviata via PEC alle ADA, agli indirizzi sotto riportati.

Elenco delle PEC per ADA è il seguente:

- ADA di Frosinone – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Rieti – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

La documentazione relativa al nuovo report "condizioni d'impegno", qualora necessario, potrà essere inviata, alle ADA, anche mezzo spedizione con plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) o consegnata a mano.

6.2 Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che, essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario, comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti
Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

6.2.1 Variazioni di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle entro due (2) mesi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni intervenute e comunicate dal richiedente.

Articolo 7 **(Termini e modalità di presentazione delle domande)**

7.1 Modalità di presentazione

La domanda di pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione 14.1.1, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Le componenti anagrafica, territoriale e zootecnica presenti nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUA, sono di seguito riportate:

i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto della presenti Misura - Sottomisura e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata): agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

- richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo

- e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA), la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l'abilitazione;
 - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L'oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura "richiesta abilitazione compilazione domanda PSR" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalla misura-sottomisura per la quali si chiede l'abilitazione.

La tempistica e le modalità di inoltro della documentazione, di cui al punto precedente, per l'annualità 2017 è stata definita con circolare n. 64592 del 08/02/2017.

L'invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

7.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

Domanda iniziale

E' la domanda di *pagamento* presentata per la campagna 2017 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Di seguito sono elencate le possibili tipologie di domanda:

1. Aggiornamento annuale (conferma impegno);
2. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2).

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle
- domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

I ritiri parziali non sono consentiti e autorizzati nel caso in cui l'autorità competente:

- abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di sostegno o di pagamento;
- abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- da tale controllo siano emerse inadempienze.

Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN.

L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1 del Reg. UE 809/2014, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

Senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato non mantenuto. La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento dell'impegno, sarà inviata dall'OP Agea, alle Regioni prima dell'istruttoria per le verifiche di competenza.

7.2.1 Termine di presentazione delle domande e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 Maggio 2017**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 Maggio 2017**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **09 giugno 2017** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 Maggio 2017** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **09 giugno 2017**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno 2017** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Inoltro cartaceo della domanda di pagamento

La presentazione della domanda cartacea presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale corredata del documento di riconoscimento in corso di validità e corredata della documentazione richiesta, è richiesta **esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti** così come individuati nel precedente paragrafo.

La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **16 del giorno 14 luglio 2017**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente:

- ADA di Frosinone, Via F. Veccia, 23 03100 FROSINONE
- ADA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA
- ADA di Rieti, Via Tavola d'argento, 1 02100 RIETI
- ADA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA
- ADA di Viterbo, Via Romiti 80, 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e pertanto non ammissibili al contributo. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

L'orario di scadenza per l'inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore 16 del giorno 14 luglio 2017, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del 14 luglio 2017, le domande spedite a mezzo posta (spedizione postale e/o PEC), possono essere considerate ricevibili anche qualora l'orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento", previste al medesimo articolo, paragrafo 7.2 "Finalità e Termini di Presentazione delle domande"
- presenti sul portale SIAN ma assenti nell'elenco trasmesso dal CAA
- non sottoscritte dal richiedente

La domanda di pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Per le domande presentate avvalendosi di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), la domanda cartacea dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, dallo stesso CAA e la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Altresì il CAA è tenuto a trasmettere alla PEC delle ADA (di seguito i relativi indirizzi PEC) entro la data prevista per la scadenza dell'inoltro cartaceo (14 luglio 2017):

1. l'elenco delle domande rilasciate e sottoscritte da ciascun beneficiario per le quali le ADA provvederanno alla gestione dell'iter istruttorio;
2. un documento informatico (foglio elettronico) contenente, per ogni domanda rilasciata informaticamente, un report che riporti almeno i seguenti campi compilati: codice Agea della domanda, CUAA, denominazione del beneficiario e misura/sottomisura/tipologia di operazione.

La mancata trasmissione entro i termini, da parte del CAA, di quanto previsto dai punti 1 e 2 sopra riportati, comporta anche se rilasciate informaticamente, la non ricevibilità delle domande interessate.

Elenco delle PEC per ADA è il seguente:

ADA di Frosinone – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it

ADA di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it
ADA di Rieti – adarieti@regione.lazio.legalmail.it
ADA di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it
ADA di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in base alla localizzazione dell'allevamento assoggettato ad impegno: per gli allevamenti stanziali, fa fede la localizzazione delle strutture destinate al ricovero/allevamento del bestiame mentre per gli allevamenti allo stato brado la prevalenza delle superfici (SAU) ricomprese nel fascicolo aziendale. Il medesimo criterio dovrà essere adottato anche nel caso di un'azienda situata nella zona di confine tra due o più regioni.

7.3 Trasferimento dell'azienda

Nel caso di subentro con trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta da parte del subentrante l'obbligo di inoltrare all'ADA territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

7.4 Causa di forza maggiore

In conformità con l'art 47 del Reg. (UE) n. 1305/13 Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In particolare la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

7.5 Annualità successive

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

ARTICOLO 8 **(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)**

La Misura prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di bestiame adulto (UBA) come di seguito riportato (euro/UBA).

- bovini da latte e bufalini: 270,00€/UBA

- bovini da carne: 170,00€/UBA
- ovini e caprini : 115,00€/UBA

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste nell'ambito delle misure 10, 11 e 13.

ARTICOLO 9 **(Valutazione ed istruttoria delle domande)**

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede a determinare la *ricevibilità delle domande*, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze (pari a quella prevista come scadenza per l'inoltro della domanda cartacea).

Sono irricevibili e pertanto non ammissibili al contributo le domande di pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 7 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento", previste al medesimo articolo, paragrafo 7.2 "Finalità e Termini di Presentazione delle domande";
- non sottoscritte dal richiedente;
- presenti sul portale SIAN ma assenti nell'elenco trasmesso dal CAA.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di pagamento durante la quale sarà verificato che i requisiti e le condizioni di ammissibilità siano stati mantenuti. Tale dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014
- le domande dichiarate irricevibili

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di pagamento non ammissibili ivi incluse le irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Istruttoria Automatizzata

Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata che ne determina l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono sottoposte ad istruttoria a cura della regione.

9.3 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque (5) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda di prima annualità; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della stessa (rilascio informatico).

9.4 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è

comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.
... omissis ...

L'OP AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

ARTICOLO 10

(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)

Il presente bando consente unicamente la presentazione di domande di pagamento (conferma impegno) e pertanto la dotazione finanziaria è quella stabilita dalla DGR 147/2016 - stanziamenti per l'annualità 2016 richiamata nel Bando di cui alla determinazione n. G04209 del 27/04/2016.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 11

(Controlli e sanzioni)

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contribuenti pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, ed all'applicazione del DM 2490 del 25 gennaio 2017, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Con successivi provvedimenti si provvederà ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Il presente Bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa